



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 28.06.1994
modificato con deliberazione consiliare n. 55 del 13.09.1994
modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 04.04.1996
Modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 18.06.1996
Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 20.02.2002

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.lg. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40 comma 1 del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta dell'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a. L'organizzazione del personale;
- b. L'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "Funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, ei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, di presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente.

Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 60 giorni.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolare circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 8

AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee in breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione delle domande, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per le occupazioni di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 9

DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, auto-veicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune da ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni

modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 10

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI – DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicabili i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 11

REVOCA DELLE CONCESSIONI

(Art. 41 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione senza interessi.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 12

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il Concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 11.

ART. 13

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 11.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 14

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 15

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART. 16

OMISSIS

CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 17

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dello anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento

verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 18

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

(Art. 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 17, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento d'ufficio nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicate la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV – TARIFFE – ESENZIONI

ART. 19 **TARIFFE**

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni con la maggiorazione e le riduzioni previste dalla normativa.
2. Un esemplare delle tariffe deve essere esposto nell'Ufficio cui affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 20 **GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA** (Art. 42, commi 3-4-5 D.Lgs. n. 507/1993 come modif. L. 549/1995)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione dell'organo competente.
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
3. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento di unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

ART. 21 **DISTRIBUTORI CARBURANTI E DI TABACCHI** (Art. 48 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori carburanti e relativi serbatoi sotterranei nonché per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale.

ART. 22 **ESENZIONI** (Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i passi carrabili.
 - b) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

- c) Le occupazioni temporanee e permanenti del sottosuolo con condutture idriche necessarie per le attività agricole.
 - d) Le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.
 - e) Le tabelle indicate dalle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere.
 - f) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - g) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
 - h) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, alla devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima.
 - i) Le occupazioni di aree cimiteriali.
 - l) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
 - m) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - n) *Le occupazioni conseguenti all'esercizio sul territorio comunale dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio.***
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V – CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento ammesso ricorso:
 - a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 24

SANZIONI (Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 17, comma 1, le soprattasse di cui ai commi sono ridotto rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 25

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 26

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 27

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 28

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1997 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

FINE

TARIFE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI CLASSE V

(D. Leg.vo 15.11.1993, n. 507) – Modifica con L. 549/95

Tariffa per le occupazioni permanenti.

La tassa è dovuta per anni solari e si determina in base di effettiva occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari con arrotondamenti all'unità superiore delle cifre contenente decimali. (Non fanno comunque luogo a tassazione le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro lineare).

N.	Natura dell'occupazione	Categoria di appartenenza delle strade ed aree pubbliche	
		I	II
1	Tariffa annua per metro quadrato di area	45.000	40.000
2	Spazi soprastanti e sottostanti il suolo	45.000	40.000
3	Occupazioni con tende fisse o retrattili direttamente sul suolo pubblico (1)	13.500	12.000
4	Passi carrabili con superficie non inferiore a 9 mq.. La superficie eccedente il limite di 9 mq. È calcolata in ragione del 10% (2)	OMISSIS	OMISSIS
5	Passi carrai costruiti direttamente dal Comune e oggettivamente non utilizzati né dal proprietario o da altri soggetti legati da vincoli di parentela o affinità (3)	OMISSIS	OMISSIS
6	Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti (4)	OMISSIS	OMISSIS
7	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. Le occupazioni eccedenti i 1000 mq. Sono calcolate in ragione del 10%	OMISSIS	OMISSIS
8	Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi non soggetti alla tassa, così come previsto dal 7 comma dell'art. 44 L.507/93, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, che comunque non può essere superiore a 10 m.	OMISSIS	OMISSIS

(1) - La tariffa è ridotta al 30%

(2) - La tariffa è ridotta del 50% "omissis"

(3) - "omissis"

(4) - "omissis"

TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N.	Natura dell'occupazione	Categoria di appartenenza delle strade ed arre pubbliche	
		I	II
1	Tariffa giornaliera per mq. di area	900	750
2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	300	250
3	Occupazioni con tende o simili	OMISSIS	OMISSIS
4	Occupazioni di venditori ambulanti, pubblici esercizi produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (2)	450	375
5	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere e mercati (3)	300	250
6	Occupazioni con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate (4)	630	525
7	Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive (5)	300	250
8	Occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è riscossa mediante convenzione (6)	450	375
9	Occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni (7)	450	375
10	Occupazioni effettuate per l'esercizio di attività edilizia (8)	450	375
11	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo con cavi e condutture fino a 1 Km. Lineare, di durata non superiore a 30 giorni	15.000	10.000
12	Occupazioni di cui sopra superiori al Km. Lineare e di durata non superiore a 30 giorni (9)	22.500	15.000
13.1	Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo di cavi, condutture, ecc. superiori a 1 Km lineare e di durata inferiore a 90 giorni	29.250	19.500
13.2	Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo di cavi, condutture, ecc. superiori a 1 Km lineare e di durata superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni	33.750	22.500
13.3	Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo di cavi, condutture, ecc. superiori a 1 Km lineare e di durata superiore a 190 giorni	45.000	30.000

(1) – La	tariffa è	ridotta a	1/3
(2) – La	tariffa è	ridotta al	50%
(3) – La	tariffa è	ridotta a	1/3
(4) – La	tariffa è	ridotta del	30%
(5) – La	tariffa è	ridotta a	1/3
(6) – La	tariffa è	ridotta al	50%
(7) – La	tariffa è	ridotta del	50%
(8) – La	tariffa è	aumentata del	50%
(9) – La	tariffa è	aumentata del	30%
(10) – La	tariffa è	aumentata del	50%
(11) – La	tariffa è	aumentata del	100%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

TASSA ANNUALE

1. Occupazione del suolo e sottosuolo

a) – centro abitato	90.000
b) _ frazioni	15.000
c) – sobborghi e zone periferiche	35.000

“Distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo con capacità non superiore a 3.000 litri se è superiore di 1.000 litri la tariffa base è aumentata del 20% per ogni mille litri o frazioni”.

1.1 Distributori con due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

1.2 Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

1.3 La tassa di cui sopra è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente ove, per convenzione, non siano dovuti diritti maggiori.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PERMANENTI

TASSA ANNUALE

1) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti in genere e altri manufatti al Km lineare e frazione	250.000
2) Occupazioni di suolo pubblico con innesti o allacci ad impianti di erogazione pubblici servizi	OMISSIS

DISTRIBUZIONE TABACCHI

	<u>TASSA ANNUALE</u>
1) Occupazione suolo e soprassuolo:	
a –centro abitato	30.000
b – frazioni, sobborghi e zone periferiche	15.000